



**Assemblea straordinaria degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A.  
del 30 dicembre 2024 in prima e unica convocazione**

# CASTADIVAGROUP

We Make Things Happen

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. ("Casta Diva" o "Società") è convocata, in sede straordinaria, **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, in prima e unica convocazione per il giorno 30 dicembre 2024 alle ore 10:30, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Modifiche agli artt. 14, 16 e 18 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

## Parte straordinaria

### 1. Modifiche agli artt. 14, 16 e 18 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in assemblea per deliberare in ordine alle proposte di modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale della Società: (i) art. 14 dello statuto sociale per introdurre la facoltà della Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite ricorso al rappresentante designato, come previsto dall'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"); (ii) artt. 16 e 18 dello statuto sociale in virtù dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor".

#### Articolo 14 – Intervento e voto

Come noto, al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il legislatore ha approvato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("Decreto Cura Italia"), convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, l'articolo 106 del Decreto Cura Italia ha riconosciuto a tutte le società, per il periodo dell'emergenza pandemica, la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di prevedere l'intervento degli aventi diritto in assemblea "esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF" al quale "possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF".

L'efficacia della citata disposizione è stata più volte prorogata dal legislatore e, da ultimo, dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, sino al 30 aprile 2024", sino al 31 dicembre 2024.

In aggiunta, l'art. 11 della Legge n. 21/2024 ha introdotto il nuovo art. 135-*undecies*.1 TUF (in vigore dal 27 marzo 2024) che riconosce la facoltà per le società di prevedere nel proprio statuto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF. L'art. 135-*undecies*.1 TUF si applica anche alle società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, quale Euronext Growth Milan.

Inoltre, il Decreto Cura Italia, come da ultimo prorogato e quindi sino al 31 dicembre 2024, prevede che le società possano svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere dalla sussistenza di una clausola statutaria che disponga in tal senso, omettendo quindi nell'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico. Al riguardo si osserva che anche al termine del "regime emergenziale" le società potranno comunque avvalersi della citata facoltà se espressamente prevista dallo statuto. Secondo un recente orientamento del Consiglio Notarile di Milano (si veda massima n. 200), sono infatti legittime le clausole

statutarie che consentono l'intervento all'assemblea anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo quindi l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Simili clausole statutarie, secondo l'orientamento notarile, non si pongono in contrasto con il dettato letterale delle norme del codice civile in tema di convocazione delle assemblee, né costituiscono una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi favoriscono, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee dei partecipanti, nonché, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, ritenendo che l'introduzione in Statuto delle previsioni in materia di convocazione delle assemblee sopra descritte possano favorire la partecipazione alle assemblee degli azionisti e un più efficiente e ordinato svolgimento delle attività preliminari e dei lavori assembleari, senza pregiudizio per i soci, ha valutato opportuno proporre all'Assemblea di modificare: (i) l'articolo 14 dello Statuto, per prevedere espressamente la possibilità per la Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il c.d. "rappresentante designato" di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF, così garantendo ai soci un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto.

## **Artt. 16 e 18 - Modifiche conseguenti all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**

In considerazione dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor", si propone di eliminare agli artt. 16 e 18 dello Statuto ogni riferimento alla necessità che i candidati amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ("EGA") della Società con rilascio di apposita dichiarazione da parte dello stesso EGA.

\*\*\*

Nella tabella di seguito vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto, nel nuovo testo, le parti aggiunte e in carattere barrato le parti eliminate:

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<i>Art. 14 - Intervento e voto</i>	<i>Art. 14 - Intervento e voto</i>
La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.	La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
Il voto triplo attribuito alle Azioni a Voto Plurimo si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del	Il voto triplo attribuito alle Azioni a Voto Plurimo si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del

<p>possesto di determinate aliquote del capitale sociale.</p> <p>Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare da altri con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge.</p> <p>L'assemblea, ordinaria e straordinaria, si svolge anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che devono rispettare il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare: (a) devono consentire al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) devono consentire al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) devono consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (d) devono essere indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), le modalità di partecipazione all'assemblea.</p> <p>L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.</p>	<p>possesto di determinate aliquote del capitale sociale.</p> <p>Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare da altri con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge.</p> <p><del>L'assemblea, ordinaria e straordinaria, si svolge anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che devono rispettare il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare:</del> <b>Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, cod. civ., l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea.</b></p> <p><b>Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione; è inoltre necessario che:</b> (a) <del>devono consentire</del> <b>sia consentito</b> al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) <del>devono consentire</del> <b>sia consentito</b> al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) <del>devono consentire</del> <b>sia consentito</b> agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (d) <del>devono essere</del> <b>siano</b> indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), le modalità di partecipazione all'assemblea.</p> <p>L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.</p>
---	---

	<p><b>La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF.</b></p>
<p><i>Art. 16 – Consiglio di Amministrazione</i></p>	<p><i>Art. 16 – Consiglio di Amministrazione</i></p>
<p><i>[omissis commi da 1 a 4]</i></p> <p>Fermi gli ulteriori requisiti previsti per gli amministratori che compongono il comitato per il controllo sulla gestione dal successivo articolo 22, un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2399 c.c., requisito che devono essere valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.</p> <p><i>[omissis commi da 6 a 9]</i></p>	<p><i>[invariati commi da 1 a 4]</i></p> <p>Fermi gli ulteriori requisiti previsti per gli amministratori che compongono il comitato per il controllo sulla gestione dal successivo articolo 22, un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2399 c.c., requisito che devono essere valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.</p> <p><i>[invariati commi da 6 a 9]</i></p>
<p><i>Art. 18 – Nomina e sostituzione degli amministratori</i></p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste devono essere presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le liste devono contenere un numero di candidati non superiore a nove ed essere divise in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero; nella prima sezione devono essere indicati i candidati alla carica di consigliere di amministrazione, con esclusione dei candidati</li> </ul>	<p><i>Art. 18 – Nomina e sostituzione degli amministratori</i></p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste devono essere presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le liste devono contenere un numero di candidati non superiore a nove ed essere divise in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero; nella prima sezione devono essere indicati i candidati alla carica di consigliere di amministrazione, con esclusione dei candidati</li> </ul>

<p>anche alla carica di componenti del comitato per il controllo sulla gestione, e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di consigliere e componente del comitato per il controllo sulla gestione;</p> <p>- le liste devono essere composte da candidati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione; nelle liste composte da tre o più candidati, almeno un terzo di essi deve essere munito dei prescritti requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399, comma 1, c.c., previa valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor.</p> <p>- le liste devono essere consegnate al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate, unitamente e contestualmente al curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 2409-octiesdecies, commi 2 e 3, c.c., per i candidati anche alla carica di componenti del comitato per il controllo sulla gestione indicati nella seconda sezione di ciascuna lista.</p> <p>[omissis commi da 3 a 14]</p>	<p>anche alla carica di componenti del comitato per il controllo sulla gestione, e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di consigliere e componente del comitato per il controllo sulla gestione;</p> <p>- le liste devono essere composte da candidati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione; nelle liste composte da tre o più candidati, almeno un terzo di essi deve essere munito dei prescritti requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399, comma 1, c.c., <del>previa valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor.</del></p> <p>- le liste devono essere consegnate al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate, unitamente e contestualmente al curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 2409-octiesdecies, commi 2 e 3, c.c., per i candidati anche alla carica di componenti del comitato per il controllo sulla gestione indicati nella seconda sezione di ciascuna lista.</p> <p>[invariati commi da 3 a 14]</p>
---	--

\*\*\*

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione la seguente

**Proposta di deliberazione:**

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

**delibera**

- 1. di modificare gli art. 14, 16 e 18 dello statuto sociale, nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato– ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente”*

\*\*\*

Milano, 13 dicembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente